

Nel caso in cui lo/la studente/ssa abbia dovuto interrompere la sua mobilità, restando comunque all'estero, e non possa completarla (*determinazione da comunicare obbligatoriamente e tempestivamente all'UMI*) potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito, come chi è rientrato presso UniCT, con il riconoscimento degli stessi come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi.

Considerato che lo/la studente/ssa si trova ancora all'estero a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali del paese di destinazione o di invio, tale situazione è da ritenersi ***un'interruzione per causa di forza maggiore COVID-19***. Gli esami già sostenuti (interi o parziali), il tirocinio già svolto (intero o parziale) e la ricerca tesi già svolta (intera o parziale), previsti dall'AP e superati/svolti a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) fino alla fine della mobilità per emergenza COVID-19 attestata dall'università/ente di accoglienza, eccezionalmente saranno riconosciuti per il totale dei crediti approvati nell'AP. Ciò sarà possibile seppure tali attività siano state svolte in un tempo inferiore a quello previsto dall'AP e non siano state completate. Per poter essere riconosciute, le prove parziali dovranno essere inserite nella RF rilasciata dall'università ospitante. Tutte le attività svolte all'estero saranno riconosciute come crediti di Ateneo acquisiti all'estero.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, la mobilità è da ritenersi definitivamente conclusa, considerato che lo/la studente/ssa non ha potuto proseguire le attività didattiche a distanza, pur rimanendo all'estero. Pertanto, lo/la studente/ssa dovrà restituire soltanto l'importo eccedente della borsa riferito al periodo di mobilità non effettuata. Eventuali costi aggiuntivi, collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19, rispetto ai quali può essere dimostrata, con documenti d'appoggio, l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità.